



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica art. 5 – 6 – 7 – 8 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 51 del 22.04.2009

L'anno 2013 il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Cimatti Stefano	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Fantinato Francesco	P		
4. Bertoncello Paola	P		
5. Cavalli Elisa		A	SI
6. Merlo Franco	P		
7. Busnelli Maria Cristina	P		
8. Borsato Gianandrea	P		
9. Mauro Antonio		A	SI
10. Lo Giudice Cristoforo	P		
11. Bettiati Giorgio	P		
12. Giunta Stefano	P		
13. Brunelli Ilaria	P		
14. Giacon Sergio Giovanni	P		
15. Schirato Giovanni	P		
16. Guglielmini Antonio	P		

	P	A	G
17. Bernardi Bruno		A	
18. Lanaro Roberto	P		
19. Sandonà Giovanni Battista	P		
20. Bizzotto Gianpaolo		A	
21. Facchin Stefano	P		
22. Zen Mauro	P		
23. Monegato Stefano	P		
24. Marin Roberto	P		
25. Lazzarotto Mauro Francesco		A	SI
26. Todaro Luciano	P		
27. Bizzotto Tamara	P		
28. Viero Andrea	P		
29. Facchinello Paola	P		
30. Poletto Riccardo	P		
31. Celestino Rodolfo	P		

Presenti n. 26 Assenti n. 5

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Ferraro Carlo		A
2. Beraldin Mauro	P	
3. Bernardi Dario	P	
4. Boesso Dino	P	

	P	A
5. Breda Lorenza		A
6. Fabris Alessandro		A
7. Toniolo Annalisa	P	
8. Zonta Andrea		A

Assume la presidenza la Consigliera sig.ra Tamara Bizzotto

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) *Tamara Bizzotto* data 13 SET. 2013

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art. 35 - 7° comma Statuto Comunale. (firma) *Antonello Accadia* data 13 SET. 2013

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: Borsato Gianandrea - Giacon Sergio Giovanni - Viero Andrea

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il Relatore riferisce:

In materia di separazione tra le funzioni di indirizzo politico (affidate agli organi politici) e quelle gestionali (affidate ai dirigenti o funzionari responsabili di servizio), per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 6 della L. 127/1997, sostituendo il comma 1 dell'articolo 51 della L. 142/1990 (poi trasfuso nell'art. 107 del T.U. Enti locali, D.Lgs. 267/2000), ha attribuito ai dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" e, in particolare, "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

Il D.Lgs. 267/2000, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (di immediata e diretta applicabilità agli enti locali, ex art. 88 T.U. Enti locali), sancisce le norme ed i principi generali - ivi compreso soprattutto quello di separazione tra politica e gestione - che devono regolare la vita degli enti locali;

In materia dell'urbanistica e dell'edilizia, e, segnatamente, della Commissione edilizia comunale, si evidenzia come essa non possa essere considerata come un organo che svolge funzioni di indirizzo politico, poiché adempie a funzioni meramente accertative, di verifica della conformità del progetto presentato agli strumenti di pianificazione urbanistica ed al Regolamento edilizio in vigore, attraverso un procedimento accessorio;

La circolare n. 73, prot. n. 132/2005 Area II, in data 18.05.2005, della Prefettura di Vicenza -UTC - riporta in sintesi il parere n. 2447/03, espresso in data 13/06/2003 dal Consiglio di Stato che evidenzia come "la presenza di Organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale";

L'art. 13 della L.R. 16/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della L.R. 61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo;

L'art. 113 della L.R. 61/1985, che parzialmente contrasta con gli attuali principi nazionali laddove prevede che sono sempre membri di diritto, tra gli altri, il Sindaco o l'Assessore delegato e che, pertanto, deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale;

La Commissione edilizia, pur avendo perso il suo carattere di organo necessario *ex lege*, stante che alla concessione edilizia si è sostituito il permesso di costruire che viene rilasciato dal dirigente secondo un procedimento strutturato, può continuare a mantenere la funzione di supporto tecnico per procedimenti edilizi complessi che, però, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 380/2001, occorre vengano limitati ed individuati per non sovrapporli alla competenza dirigenziale;

L'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" statuisce l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni in zone tutelate paesaggisticamente, di sottoporre alle amministrazioni competenti il progetto degli

interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;

L'art. 148 del citato D.Lgs. 42/2004 oltre a disporre che le Commissioni locali per il paesaggio siano composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, esprimano pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

La Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 835 del 15.03.2010 aveva dettato agli Enti interessati *"Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del Dlgs 42/04"* e la Giunta Comunale con delibera n. 206 del 29.06.2010 aveva già ritenuto di mantenere la responsabilità dell'attività istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica all'unica struttura che presiede a tutte le funzioni amministrative relative alla materia del governo del territorio, specificatamente l'Area V-Urbanistica, e di garantire la necessaria differenziazione delle procedure individuando la responsabilità del procedimento paesaggistico in capo ad un incaricato in possesso di appropriati requisiti di competenza tecnico scientifica in materia di autorizzazione paesaggistica ed esperienza e che non svolga attività amministrative in materia urbanistico-edilizia;

La L.R. 10/2011 ha modificato la L.R. 11/2004 recante "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio", aggiungendo il Titolo V-bis "Paesaggio", artt. da 45-bis a 45 decies, disciplinando le relative competenze e delegando i Comuni inseriti nell'elenco degli Enti idonei, come lo è il Comune di Bassano del Grappa, per le opere o lavori non di competenza della Giunta regionale, ad esercitare le funzioni, tra le altre, di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

L'art. 45-nonies "Commissioni locali per il paesaggio" della L.R. 11/04 citata dispone che:

- "1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.
2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.
3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 6, lettera f) ";

Le Amministrazioni Comunali, in attuazione della propria autonomia normativa costituzionalmente garantita dall'art. 114 della Costituzione, possono provvedere, anche in considerazione della necessità di conseguire risparmi di spesa, rendere più celeri e più efficienti i procedimenti in materia urbanistica-edilizia-paesaggio, a disciplinare la Commissione edilizia integrandola con la Commissione locale del paesaggio, fino comunque all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia e nelle more degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 6, lettera f) della L.R. 11/04 citata, in senso conforme alla disciplina vigente, limitando gli interventi da sottoporre al preventivo parere;

Al riguardo vedasi anche l'art. 96 del D.Lgs 267/2000, relativo ai risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

Tutto ciò riferito,

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra argomentato, in attesa comunque della legge regionale di riordino della disciplina edilizia e degli indirizzi che saranno forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45-ter, comma 6, lettera f) succitato, di dover modificare il Regolamento Edilizio relativamente alla composizione, alla regolamentazione interna, alle competenze e alle attribuzioni della Commissione edilizia ridenominandola "Commissione edilizia e paesaggio";

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Dato atto che il presente atto non implica compensazioni economiche, costi diretti o indiretti di gestione, trasferimento di beni al patrimonio del comune o costituzione di diritti reali sullo stesso;

Ritenuto, pertanto, di sostituire Capo III del Titolo II ed i relativi artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento edilizio con i seguenti:

Capo III - La Commissione Edilizia e Paesaggio

Art. 5 - Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia e Paesaggio

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia, territorio e di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004.*
2. *La Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.*
3. *La Commissione esprime il proprio parere nelle seguenti ipotesi:*
 - a. *interventi di restauro e ristrutturazione e sostituzione edilizia su immobili classificati con categoria di valore dal PI;*
 - b. *occupazione suolo pubblico con manufatti e/o arredi in Centro Storico di pregio;*
 - c. *installazione e modifica insegne, cartelli e tende in Centro Storico di pregio;*
 - d. *quando sia previsto da leggi e dal presente regolamento e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Dirigente.*
4. *L'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 146, commi 6 e 7, del D.Lgs. 42/2004.*

Art. 6 - Composizione

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è composta da membri di diritto ed elettivi.*
2. *E' membro di diritto il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico suo delegato.*
3. *I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina tre esperti in possesso di qualificata, pluriennale professionalità ed esperienza attinente alle seguenti materie: storia dell'arte e dell'architettura, l'ingegneria e o le professioni tecniche affini, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.*

4. *Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa, del Sindaco, degli Assessori o di dipendenti dell'Area Urbanistica.*
5. *Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.*
6. *Esercita le funzioni di Presidente il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico suo delegato.*
7. *La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum individuale (da allegare alla candidatura), nel quale dovrà risultare il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata.*
8. *Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente a ciò preposto dal Dirigente.*
9. *Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.*

Art. 7 - Durata

1. *I membri della Commissione Edilizia e Paesaggio eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni; non sono rieleggibili consecutivamente ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*
2. *Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza della Commissione.*

Art. 8 – Funzionamento

1. *La convocazione della Commissione Edilizia e Paesaggio è disposta dal Dirigente e viene inoltrata ai componenti solamente per via telematica, mediante la posta elettronica certificata.*
2. *La seduta è valida quando è presenti almeno un componente eletto, oltre al presidente il cui voto vale sempre doppio.*
3. *Le riunioni non sono pubbliche.*
4. *La Commissione può ammettere o chiedere l'audizione di professionisti o privati.*
5. *La Commissione può svolgere sopralluoghi se risultano utili per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.*

Tutto ciò premesso,

Visto per quanto compatibile l'art. 113 della L.R. 61/1985;

Visti gli artt. 7 e 42 comma 2 lett. a), del D.Lsg. 267/2000;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 380/2001;

Visti gli artt. 146, 147, 148 e 159 del D.Lgs. 42/2004;

Visto la L.R. 16/2003;

Visto il TITOLO V-bis della L.R. 11/2004;

Visti gli artt. 13, 35, comma 7, e 39 dello Statuto Comunale;

Acquisito il parere della Commissione Consigliare Affari Istituzionali in data 19.09.2013;

Acquisito il parere della III[^] Commissione Consigliare Permanente - Urbanistica ed Arredo Urbano – n. 21 in data 17.09.2013;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Edilizio sostituendo il Capo III del Titolo II ed i relativi artt. 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

Capo III - La Commissione Edilizia e Paesaggio

Art. 5 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia e Paesaggio

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia, territorio e di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004.*
2. *La Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.*
3. *La Commissione esprime il proprio parere nelle seguenti ipotesi:*
 - a. *interventi di restauro e ristrutturazione e sostituzione edilizia su immobili classificati con categoria di valore dal PI;*
 - b. *occupazione suolo pubblico con manufatti e/o arredi in Centro Storico di pregio;*
 - c. *installazione e modifica insegne, cartelli e tende in Centro Storico di pregio;*
 - d. *quando sia previsto da leggi e dal presente regolamento e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Dirigente.*
4. *L'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 146, commi 6 e 7, del D.Lgs. 42/2004.*

Art. 6 - Composizione

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è composta da membri di diritto ed elettivi.*
2. *E' membro di diritto il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico suo delegato.*
3. *I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina tre esperti in possesso di qualificata, pluriennale professionalità ed esperienza attinente alle seguenti materie: storia dell'arte e dell'architettura, l'ingegneria e o le professioni tecniche affini, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.*
4. *Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa, del Sindaco, degli Assessori o di dipendenti dell'Area Urbanistica.*
5. *Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.*
6. *Esercita le funzioni di Presidente il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico suo delegato.*
7. *La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum individuale (da allegare alla candidatura), nel quale dovrà risultare il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata.*

8. *Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente a ciò preposto dal Dirigente.*
9. *Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.*

Art. 7 - Durata

1. *I membri della Commissione Edilizia e Paesaggio eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni; non sono rieleggibili consecutivamente ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*
2. *Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza della Commissione.*

Art. 8 – Funzionamento

1. *La convocazione della Commissione Edilizia e Paesaggio è disposta dal Dirigente e viene inoltrata ai componenti solamente per via telematica, mediante la posta elettronica certificata.*
 2. *La seduta è valida quando è presenti almeno un componente eletto, oltre al presidente il cui voto vale sempre doppio.*
 3. *Le riunioni non sono pubbliche.*
 4. *La Commissione può ammettere o chiedere l'audizione di professionisti o privati.*
 5. *La Commissione può svolgere sopralluoghi se risultano utili per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.*
3. di dare atto che i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e agli art. 35 39 dello Statuto Comunale risultano espressi sul frontespizio del presente atto deliberativo.

Aperta la discussione intervengono i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERE REGINATO GIOVANNI - PARTITO DEMOCRATICO

Abbiamo presentato un emendamento, che è il risultato della discussione delle Commissioni urbanistiche. E` stato distribuito ai Consiglieri. E` il risultato finale delle discussioni fatte nelle ultime Commissioni.

Do una rapidissima lettura. All'Art. 5 comma 2, questo è l'emendamento: la Commissione edilizia e paesaggio esprime il proprio parere consultivo con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo di cui gli interventi ricadono.

Art. 5 comma 3: la Commissione edilizia e paesaggio esprime il proprio parere nei seguenti casi: nuova costruzione di edifici definita da apposito grado, con esclusione delle relative varianti non sostanziali, interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e sostituzione edilizia, su immobili classificati con categoria di valore dal P.I., gli interventi relativi ai piani urbanistici attuativi o loro varianti.

Art. 5 comma 3: la Commissione edilizia e paesaggio esprime inoltre il proprio parere, quando previsto da leggi, norme e regolamenti, in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal dirigente o dalla Commissione consiliare urbanistica o dalla Giunta comunale.

Art. 5 comma 4: l'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, come definiti dal decreto legislativo 42/2004.

Art. 6 comma 2: è membro di diritto il dirigente dell'area urbanistica o un funzionario tecnico da lui delegato di volta in volta in caso di impedimento.

Art. 6 comma 3: i membri elettivi sono scelti dal Consiglio comunale, che nomina 4 esperti di qualificata e pluriennale esperienza, attinente ad almeno una delle seguenti materie: l'architettura, l'ingegneria o le professioni tecniche affini, la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro e il recupero dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del

patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

Art. 6 comma 4: non può essere eletto a far parte della Commissione edilizia chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado o di altro componente la Commissione stessa, di amministratore comunale o dipendente delle aree IV e V.

Art. 6 comma 6: esercita le funzioni di Presidente il membro presente alla seduta eletto col maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 8 comma 2: la seduta è valida quando sono presenti almeno tre componenti.

C'è da dire che questo è il risultato della discussione della Commissione urbanistica e della Commissione affari istituzionali, perché in entrambe le Commissioni è stato discusso.

CONSIGLIERE MARIN ROBERTO - IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'

Volevo fare un'osservazione e molto probabilmente l'errore che segnalo è figlio dell'osservazione che sto per fare. C'è un riporto due volte dell'Art. 5 comma 3, presumo che il 5 comma 3 e il successivo è 5 comma 4, poi il 5 comma 5 o qualcosa del genere. Controllare un attimo.

Mi rivolgo al Presidente del Consiglio direttamente, perché non voglio fare il bacchettone, ma su questo regolamento edilizio, su questa variante del regolamento edilizio abbiamo dato il massimo, secondo me, nel senso che ci è stato spedito per Pec che il regolamento così da modifica è stato depositato in saletta Consiglieri il 13 settembre. Noi abbiamo fatto una Commissione affari istituzionali il 16 di settembre per vederlo, abbiamo fatto poi una Commissione urbanistica, perché naturalmente si doveva vedere anche in Commissione urbanistica, il 25 di settembre, tenendo conto che era stato depositato il 13. Poi non commento come girava l'emendamento il 26, che sarebbe stato il giorno in cui dovevamo discutere, perché i compiti di mia figlia della prima elementare sono scritti meglio. Abbiamo fatto un'altra Commissione urbanistica il primo ottobre, dove l'abbiamo modificato ancora. Mi fermo, meglio la sostanza che la forma, ma forse si poteva fare qualcosa prima e meglio. Magari se il Presidente del Consiglio mi fa garanzia di questi lavori, forse si può fare anche un po' meglio e magari con un miglior risultato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BIZZOTTO TAMARA

Altri chiedono di intervenire?

Non ci sono altri interventi.

Per quanto riguarda la sua richiesta, Consigliere Marin, mi sono resa perfettamente conto che c'è stata una procedura molto affrettata, quanto meno nell'ultima parte, perché nell'ultimo Consiglio comunale, che era la settimana scorsa, il testo non era ancora definitivo e l'emendamento non era ancora quello perfezionato, perché poi come mi conferma e come ho avuto modo di verificare, è ripassato in Commissione urbanistica, dove sono state fatte ulteriori modifiche. A volte le cose arrivano all'ultimo minuto, purtroppo per cause di forza maggiore. Qua forse con un po' più di coordinamento si poteva arrivare sicuramente prima. Quindi faccio mio il suo appello e cercherò di vigilare e di dare indicazioni perché le cose vengano fatte per tempo, come ho sempre detto anche quando ero tra quei banchi, quindi che gli argomenti devono arrivare in Commissione in tempo utile per essere esaminati con calma e non è possibile che arrivino integrazioni o cose sostanziali il giorno precedente il Consiglio comunale o Commissioni fatte il giorno precedente o due giorni prima del Consiglio comunale. Su questo mi sento di dirle che cercherò di fare quanto è nelle mie possibilità per assicurare uno svolgimento dei lavori più congruo, più consono anche alle decisioni che si devono prendere.

CONSIGLIERA FACCHINELLO PAOLA - UN'ALTRA BASSANO

Un'osservazione semplicemente. Durante la prima riunione in Commissione urbanistica, in cui sostituivo il mio collega Poletto, mi pare che l'Art. 8 comma 2 dicesse che la seduta è valida quando sono presenti almeno 3 componenti eletti. Ho visto che "eletti" è stato cancellato. Ho chiesto al collega che è andato alla seconda riunione se si è discusso di questo. Non vorrei che fosse una svista; vorrei sapere se si è deciso che sono tre componenti. Considerando che i componenti sono cinque, di cui uno o il dirigente o un funzionario incaricato da lui, quindi quelli saranno sempre presenti, dei quattro componenti basterebbe ne fossero presenti due. Mi pare poco, per cui direi che bisognerebbe ritornare alla dicitura che diceva che sono presenti almeno tre componenti eletti, ma lo pongo alla discussione.

CONSIGLIERE GIUNTA STEFANO - BASSANO CON GIUNTA

Francamente non riesco a capire il rilievo fatto con tanta foga dal Consigliere Marin quando tutti i Consiglieri, i Commissari della Commissione urbanistica sono buoni testimoni che le modifiche apportate a questo testo di emendamento sono state non sostanziali, Consigliere Marin, e frutto di una inesatta riproposizione, nel testo che era stato corretto a mano la volta scorsa, il Consiglio comunale di lunedì scorso, rispetto a quello che la Commissione aveva deciso ed era stato inserito a verbale. Quindi la versione che vediamo oggi e che è stata presentata martedì in Commissione, non è altro che il testo già noto e pronto per il Consiglio comunale di giovedì scorso, con l'unica aggiunta, se non mi sbaglio, del punto C) all'Art. 5 comma 3, laddove si parla di interventi relativi a piani urbanistici attuativi o loro varianti, che rappresenta una estensione dei compiti della Commissione edilizia e paesaggio, per altro concertata e concordata a livello di Commissione. Per carità, è vero che non è bello ricevere degli emendamenti scritti e scarabocchiati, però mi pare che la sostanza ci sia tutta e quindi ritengo abbastanza irrilevante il rilievo.

CONSIGLIERE ZEN MAURO - IL POPOLO DELLA LIBERTA'

Forse Stefano ha capito una parte dell'intervento di Roberto. Il rammarico principale è che questo era fissato per il Consiglio comunale di giovedì scorso e abbiamo fatto la Commissione, quella dove abbiamo discusso con la Commissione urbanistica per la prima volta il regolamento, mercoledì, il giorno prima. Quindi i cambiamenti sostanziali sono avvenuti in quella Commissione, che era il giorno prima del Consiglio, convocata, mi sembra, in fretta e furia perché stava per andare in Consiglio senza passare per la Commissione. Quindi è inevitabile che sia stato poi scritto a penna, perché c'era l'impossibilità la sera del Consiglio di metterlo giù in maniera migliore, però il rammarico è per la Commissione precedente che è stata fatta il giorno prima del Consiglio. E` questo, più che il discorso che era scritto a penna e male.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BIZZOTTO TAMARA

Altri chiedono di intervenire?

Prendiamo atto di quell'errore di stampa che è stato segnalato sul testo dell'emendamento, quindi dell'Art. 5 comma 3 che è stato ripetuto. Poi c'era una richiesta della Consigliera Facchinello in merito all'ultimo articolo, se era una svista o se.... chiedo magari a chi ha seguito.

ASSESSORE BERALDIN MAURO

Abbiamo deciso che la Commissione è valida con tre componenti, siano essi tre eletti o siano due più uno, più il dirigente, due eletti più uno, il dirigente. In Commissione abbiamo deciso di confermare, bastano tre componenti per la validità della Commissione che, ripeto, può essere di tre eletti o può essere di due eletti più il dirigente.

CONSIGLIERA FACCHINELLO PAOLA - UN'ALTRA BASSANO

Poiché non mi risulta da chi è stato presente che si sia discusso di questo, Un'altra Bassano presenta un emendamento proponendo di aggiungere "eletti" all'Art. 8 comma 2, dopo la dicitura "tre componenti".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BIZZOTTO TAMARA

Chiusa la discussione e le dichiarazioni di voto passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Facchinello Paola – Un'Altra Bassano:

"aggiungere "eletti" all'Art. 8 comma 2, dopo la dicitura "tre componenti"

Consiglieri presenti n. 26

Consiglieri votanti n. 26

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 11 (Bertoncello, Borsato, Busnelli, Cimatti, Facchin, Fantinato, Marin, Merlo, Monegato, Reginato, Zen);

Emendamento approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Reginato Giovanni – Partito Democratico, qui di seguito riportato:

Art. 5 comma 2

La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere consultivo, con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.

Art. 5 comma 3

La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere nei seguenti casi:

- a) nuova costruzione di edifici definita da apposito grado, con esclusione delle relative varianti non sostanziali.
- b) interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e sostituzione edilizia su immobili classificati con categoria di valore dal P.I.
- c) interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi o loro varianti.

Art. 5 comma 4

La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime, inoltre, il proprio parere, quando previsto da leggi, norme e regolamenti e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Dirigente o dalla Commissione Consiliare Urbanistica o dalla Giunta comunale.

Art. 5 comma 5

L'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori come definiti dal D.Lgs. 42/2004.

Art. 6 comma 2

E' membro di diritto il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico, da lui delegato di volta in volta in caso di impedimento.

Art. 6 comma 3

I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina 4 esperti di qualificata e pluriennale esperienza attinente almeno una delle seguenti materie: l'architettura, l'ingegneria o le professioni tecniche affini, la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro e il recupero dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

Art. 6 comma 4

Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado, di altro componente la Commissione stessa, di amministratore comunale o dipendenti delle aree IV e V.

Art. 6 comma 6

Esercita le funzioni di Presidente il membro presente alla seduta eletto con maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 8 comma 2

La seduta è valida quando sono presenti almeno tre componenti eletti.

Consiglieri presenti n. 26

Consiglieri votanti n. 26

Voti favorevoli n. 26

Emendamento approvato.

Visto l'esito della votazione sugli emendamenti presentati, si procede alla votazione della proposta di deliberazione così come emendata;

Con voti unanimi favorevoli, espressi dai n. 26 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la delibera viene approvata e qui di seguito riportata:

Il Relatore riferisce:

In materia di separazione tra le funzioni di indirizzo politico (affidate agli organi politici) e quelle gestionali (affidate ai dirigenti o funzionari responsabili di servizio), per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 6 della L. 127/1997, sostituendo il comma 1 dell'articolo 51 della L. 142/1990 (poi trasfuso nell'art. 107 del T.U. Enti locali, D.Lgs. 267/2000), ha attribuito ai dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di

indirizzo adottati dall'organo politico" e, in particolare, "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

Il D.Lgs. 267/2000, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (di immediata e diretta applicabilità agli enti locali, ex art. 88 T.U. Enti locali), sancisce le norme ed i principi generali - ivi compreso soprattutto quello di separazione tra politica e gestione - che devono regolare la vita degli enti locali;

In materia dell'urbanistica e dell'edilizia, e, segnatamente, della Commissione edilizia comunale, si evidenzia come essa non possa essere considerata come un organo che svolge funzioni di indirizzo politico, poiché adempie a funzioni meramente accertative, di verifica della conformità del progetto presentato agli strumenti di pianificazione urbanistica ed al Regolamento edilizio in vigore, attraverso un procedimento accessorio;

La circolare n. 73, prot. n. 132/2005 Area II, in data 18.05.2005, della Prefettura di Vicenza -UTC - riporta in sintesi il parere n. 2447/03, espresso in data 13/06/2003 dal Consiglio di Stato che evidenzia come "la presenza di Organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale";

L'art. 13 della L.R. 16/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della L.R. 61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo;

L'art. 113 della L.R. 61/1985, che parzialmente contrasta con gli attuali principi nazionali laddove prevede che sono sempre membri di diritto, tra gli altri, il Sindaco o l'Assessore delegato e che, pertanto, deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale;

La Commissione edilizia, pur avendo perso il suo carattere di organo necessario *ex lege*, stante che alla concessione edilizia si è sostituito il permesso di costruire che viene rilasciato dal dirigente secondo un procedimento strutturato, può continuare a mantenere la funzione di supporto tecnico per procedimenti edilizi complessi che, però, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 380/2001, occorre vengano limitati ed individuati per non sovrapporli alla competenza dirigenziale;

L'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" statuisce l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni in zone tutelate paesaggisticamente, di sottoporre alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;

L'art. 148 del citato D.Lgs. 42/2004 oltre a disporre che le Commissioni locali per il paesaggio siano composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, esprimano pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

La Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 835 del 15.03.2010 aveva dettato agli Enti interessati "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del Dlgs 42/04" e la Giunta Comunale con delibera n. 206 del 29.06.2010 aveva già ritenuto di mantenere la responsabilità dell'attività istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica all'unica struttura che presiede a tutte le funzioni amministrative relative alla materia del governo del territorio, specificatamente l'Area V-Urbanistica, e di garantire la necessaria differenziazione delle procedure individuando la responsabilità del procedimento paesaggistico in capo ad un incaricato in possesso di appropriati requisiti di competenza tecnico scientifica in materia di autorizzazione paesaggistica ed esperienza e che non svolga attività amministrative in materia urbanistico-edilizia;

La L.R. 10/2011 ha modificato la L.R. 11/2004 recante "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio", aggiungendo il Titolo V-bis "Paesaggio", artt. da 45-bis a 45 decies, disciplinando le relative competenze e delegando i Comuni inseriti nell'elenco degli Enti idonei, come lo è il Comune di Bassano del Grappa, per le opere o lavori non di competenza della Giunta regionale, ad esercitare le funzioni, tra le altre, di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

L'art. 45-nonies "Commissioni locali per il paesaggio" della L.R. 11/04 citata dispone che:

1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.
2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.
3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 6, lettera f) ";

Le Amministrazioni Comunali, in attuazione della propria autonomia normativa costituzionalmente garantita dall'art. 114 della Costituzione, possono provvedere, anche in considerazione della necessità di conseguire risparmi di spesa, rendere più celeri e più efficienti i procedimenti in materia urbanistica-edilizia-paesaggio, a disciplinare la Commissione edilizia integrandola con la Commissione locale del paesaggio, fino comunque all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia e nelle more degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 6, lettera f) della L.R. 11/04 citata, in senso conforme alla disciplina vigente, limitando gli interventi da sottoporre al preventivo parere;

Al riguardo vedasi anche l'art. 96 del D.Lgs 267/2000, relativo ai risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

Tutto ciò riferito,

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra argomentato, in attesa comunque della legge regionale di riordino della disciplina edilizia e degli indirizzi che saranno forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45-ter, comma 6, lettera f) succitato, di dover modificare il Regolamento Edilizio relativamente alla composizione, alla regolamentazione interna, alle competenze e alle attribuzioni della Commissione edilizia ridenominandola "Commissione edilizia e paesaggio";

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Dato atto che il presente atto non implica compensazioni economiche, costi diretti o indiretti di gestione, trasferimento di beni al patrimonio del comune o costituzione di diritti reali sullo stesso;

Ritenuto, pertanto, di sostituire Capo III del Titolo II ed i relativi artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento edilizio con i seguenti:

Capo III - La Commissione Edilizia e Paesaggio

Art. 5 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia e Paesaggio

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia, territorio e di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004.*
2. ***La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere consultivo, con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.***
3. ***La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere nei seguenti casi:***
 - a. ***nuova costruzione di edifici definita da apposito grado, con esclusione delle relative varianti non sostanziali;***
 - b. ***interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e sostituzione edilizia su immobili classificati con categoria di valore dal PI;***
 - c. ***interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi o loro varianti;***
 - d. *occupazione suolo pubblico con manufatti e/o arredi in Centro Storico di pregio;*
 - e. *installazione e modifica insegne, cartelli e tende in Centro Storico di pregio.*
4. ***La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime, inoltre, il proprio parere, quando previsto da leggi, norme e regolamenti e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Dirigente o dalla Commissione Consiliare Urbanistica o dalla Giunta comunale.***
5. ***L'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori come definiti dal D.Lgs. 42/2004.***

Art. 6 - Composizione

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è composta da membri di diritto ed elettivi.*
2. ***E' membro di diritto il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico, da lui delegato di volta in volta in caso di impedimento.***
3. ***I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina 4 esperti di qualificata e pluriennale esperienza attinente almeno una delle seguenti materie: l'architettura, l'ingegneria o le professioni tecniche affini, la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro e il recupero dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.***

4. **Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado, di altro componente la Commissione stessa, di amministratore comunale o dipendenti delle aree IV e V.**
5. *Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e **astensione** si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.*
6. **Esercita le funzioni di Presidente il membro presente alla seduta eletto con maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.**
7. *La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum individuale (da allegare alla candidatura), nel quale dovrà **risultare** il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata.*
8. *Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente a ciò preposto dal Dirigente.*
9. *Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.*

Art. 7 - Durata

1. *I membri della Commissione Edilizia e Paesaggio eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni; non sono rieleggibili consecutivamente ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*
2. *Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza della Commissione.*

Art. 8 – Funzionamento

1. *La convocazione della Commissione Edilizia e Paesaggio è disposta dal Dirigente e viene inoltrata ai componenti solamente per via telematica, mediante la posta elettronica certificata.*
2. **La seduta è valida quando sono presenti almeno tre componenti eletti.**
3. *Le riunioni non sono **pubbliche**.*
4. *La Commissione può **ammettere** o chiedere l'audizione di professionisti o privati.*
5. *La Commissione può **svolgere sopralluoghi** se risultano utili per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.*

Tutto ciò premesso,

Visto per quanto compatibile l'art. 113 della L.R. 61/1985;

Visti gli artt. 7 e 42 comma 2 lett. a), del D.Lsg. 267/2000;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 380/2001;

Visti gli artt. 146, 147, 148 e 159 del D.Lgs. 42/2004;

Visto la L.R. 16/2003;

Visto il TITOLO V-bis della L.R. 11/2004;

Visti gli artt. 13, 35, comma 7, e 39 dello Statuto Comunale;

Acquisito il parere della Commissione Consigliare Affari Istituzionali in data 19.09.2013;

Acquisito il parere della III[^] Commissione Consigliare Permanente - Urbanistica ed Arredo Urbano - n. 21 in data 17.09.2013;

DELIBERA

2. di modificare il Regolamento Edilizio sostituendo il Capo III del Titolo II ed i relativi artt. 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

Capo III - La Commissione Edilizia e Paesaggio

Art. 5 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia e Paesaggio

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia, territorio e di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004.*
2. **La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere consultivo, con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.**
3. **La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime il proprio parere nei seguenti casi:**
 - a. **nuova costruzione di edifici definita da apposito grado, con esclusione delle relative varianti non sostanziali;**
 - b. **interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e sostituzione edilizia su immobili classificati con categoria di valore dal PI;**
 - c. **interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi o loro varianti;**
 - d. **occupazione suolo pubblico con manufatti e/o arredi in Centro Storico di pregio;**
 - e. **installazione e modifica insegne, cartelli e tende in Centro Storico di pregio.**
4. **La Commissione Edilizia e Paesaggio esprime, inoltre, il proprio parere, quando previsto da leggi, norme e regolamenti e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Dirigente o dalla Commissione Consiliare Urbanistica o dalla Giunta comunale.**
5. **L'acquisizione del parere della Commissione è comunque obbligatoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori come definiti dal D.Lgs. 42/2004.**

Art. 6 - Composizione

1. *La Commissione Edilizia e Paesaggio è composta da membri di diritto ed elettivi.*
2. **E' membro di diritto il Dirigente dell'Area Urbanistica o un Funzionario Tecnico, da lui delegato di volta in volta in caso di impedimento.**
3. **I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina 4 esperti di qualificata e pluriennale esperienza attinente almeno una delle seguenti materie: l'architettura, l'ingegneria o le professioni tecniche affini, la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro e il recupero dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del**

patrimonio naturale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

4. **Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente di primo grado o secondo grado, affine di primo grado, di altro componente la Commissione stessa, di amministratore comunale o dipendenti delle aree IV e V.**
5. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e **astensione** si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.
6. **Esercita le funzioni di Presidente il membro presente alla seduta eletto con maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.**
7. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum individuale (da allegare alla candidatura), nel quale dovrà **risultare** il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata.
8. Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente a ciò preposto dal Dirigente.
9. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 7 - Durata


1. I membri della Commissione Edilizia e Paesaggio eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni; non sono rieleggibili consecutivamente ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 8 – Funzionamento

1. La convocazione della Commissione Edilizia e Paesaggio è disposta dal Dirigente e viene inoltrata ai componenti solamente per via telematica, mediante la posta elettronica certificata.
2. **La seduta è valida quando sono presenti almeno tre componenti eletti.**
3. Le riunioni non sono **pubbliche**.
4. La Commissione può **ammettere** o chiedere l'audizione di professionisti o privati.
5. La Commissione può **svolgere sopralluoghi** se risultano utili per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.
4. di dare atto che i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e agli art. 35 39 dello Statuto Comunale risultano espressi sul frontespizio del presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero _17_ fasciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 4 novembre 2013

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Federica Peron*